

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 giugno 2017, n. 135

Regolamento Regionale n. 8 del 21 marzo 2017 "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno". (LR 28-5-2004, n. 8 e ss.mm. ed ii. – art. 3 – comma 1 – lett. a)". Presa d'atto della manifestazione di interesse di cui all'art. 9 "Determinazione del Fabbisogno", comma 1, lett. b) da parte delle AASSLL della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 — Norme in materia di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alto Organizzazione.*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 16 del 31 marzo 2017, ad oggetto "*Attuazione del decreto del presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione". Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi.*"

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità, riceve la seguente relazione.

Con il R.R. n. 8 del 21 marzo 2017 "*Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno". (LR 28-5-2004, n. 8 e ss.mm. ed ii. – art. 3 – comma 1 – lett. a)"* (pubblicato sul B.U.R.P. n. 36 *suppl.* del 23 marzo 2017 ed entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione), la Giunta della Regione Puglia ha definito la "*Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA)*" precisando, all'art. 1, che la stessa si articola su cinque livelli assistenziali, quali:

- gli "*Ambulatori Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta*";
- l'*Ambulatorio Specialistico (a gestione pubblica)*;
- l'*"Ambulatorio Intensivo – Day service (a gestione pubblica)"*;
- la "*Residenza riabilitativa extraospedaliera*";
- il "*Ricovero in reparto ospedaliero ordinario/Day hospital nei casi in cui le condizioni cliniche lo richiedano e per emergenze/urgenze (internistica, pediatrica, psichiatrica, chirurgica)*".

Nel disciplinare la rete dei DCA, il R.R. n. 8/2017 ha altresì:

- individuato all'art. 8, i soggetti istituzionali deputati al rilascio dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO delle strutture di cui all'art. 1, e
- determinato, all'art. 9, il fabbisogno *“dei Servizi e delle Strutture della rete di assistenza per i DCA”*.

Nello specifico, con riferimento alle *“residenze terapeutico-riabilitative”*:

- il citato art. 8 ha previsto,
 - al comma 2, che *“le residenze terapeutico-riabilitative sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 8-ter, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 502/92 e smi, in relazione al fabbisogno definito”* dal R.R. n. 8/2017 *“con riferimento alla procedura per la richiesta del parere di compatibilità si rinvia a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e smi”*;
 - al comma 3, che *“l'autorizzazione all'esercizio delle residenze terapeutico-riabilitative è rilasciata dalla Regione seconda le procedure di cui all'art. 8 della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e smi”*;
 - al comma 4, che *“l'accREDITAMENTO delle strutture della Rete di Assistenza DCA è rilasciato dalla Regione”*;
- il citato art. 9, ha previsto che *“il fabbisogno dei Servizi e delle Strutture della rete di assistenza per i DCA è così determinato: ..., b) In ciascuna delle tre Macro Aree, come definite dalla L.R. n. 23/2008 (ASL FG e ASL BAT; ASL BA; ASL BR, LE e TA): una residenza terapeutico-riabilitativa; la gestione può essere pubblica o privata. Le ASL, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con deliberazione del/ dei Direttore/i Generale/i, possono manifestare, previa eventuale concertazione di cui va dato atto nella deliberazione medesima, l'interesse ad attivare la residenza terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica, con indicazione del territorio aziendale sul quale allocare la struttura. I soggetti privati interessati possono presentare al Comune competente istanza di autorizzazione alla realizzazione decorso il suddetto termine di 60 giorni”*.

Il giorno 5 giugno 2017 è scaduto il termine dei *“60 giorni”* di cui all'art. 9, comma 1, lett. b), entro cui le Aziende Sanitarie Locali avrebbero potuto manifestare, previa concertazione per le Aziende facenti parte di una Macro Area, l'interesse ad attivare la residenza terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica.

Nelle more della scadenza del suddetto termine, si sono tenuti degli incontri interlocutori presso gli uffici del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, tra i rappresentanti della Regione ed i rappresentanti delle AASSLL, in occasione dei quali le Aziende – individualmente o come partecipanti ad una Macro Area – hanno manifestato il loro interesse ad attivare o non attivare una la residenza terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica.

Considerato che i Direttori Generali della ASL FG e della ASL BT (Macro Area FG/BT) hanno comunicato di non essere disponibili ad attivare una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica, in quanto le suddette Aziende, tenuto conto dei propri specifici piani di fabbisogno del personale, non sono nelle condizioni di rispettare i requisiti previsti per il personale dal R.R. n. 8/2017. Conseguentemente, alla scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 1, lett. b), del citato regolamento, non è pervenuta alla Sezione SGO alcuna manifestazione di interesse.

Considerato che il Direttore Generale della ASL LE partecipante alla Macro Area LE, TA, BR, ha comunicato di essere disponibile all'attivazione della struttura residenziale terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica nel territorio aziendale della ASL di Lecce, precisando che la struttura ed il personale dirigenziale saranno pubblici e che la ASL acquisterà le prestazioni riabilitative con procedure ad evidenza pubblica (c.d. *“gestione mista”*), e che tale scelta è stata concertata con i rappresentanti delle Aziende partecipanti alla medesima Macro Area.

Con deliberazione n. 1154 del 17 maggio 2017, ad oggetto *“Regione Puglia. Regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 8 (BURP n. 36 Suppl. del 23 marzo 2017): “Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento della rete di assistenza per i disturbi del comportamento alimentare. Fabbisogno. (LR 28-5-2004, n. 8 e ss.mm. ed art. 3 – comma 1 – lett. a)”*. Dipartimento di salute mentale della ASL Lecce – Centro per i disturbi del comportamento alimentare: *manifestazione di interesse della direzione generale della ASL Lecce ad attivare una residenza terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica. Approvazione. Immediata esecutività*”, trasmessa a mezzo PEC alla Sezione SGO, in data 18 maggio 2017, la ASL LE ha deliberato:

- di *“prendere atto – nelle more della acquisizione del verbale redatto a cura degli uffici regionali – della relazione prodotta dalla Dott.ssa Caterina Renna, Responsabile del Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare del Dipartimento di Salute Mentale ASL Lecce, che ha redatto una relazione dell’incontro tenutosi in data 28 aprile 2017 presso gli uffici della Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute, con all’ordine del giorno il citato R. R. 21 marzo 2017, n. 8, cui hanno partecipato rappresentanti delle ASL Brindisi, Taranto e Lecce oltre ai funzionari della Regione Puglia; relazione acquisita al protocollo della Direzione del DSM ASL Lecce al n. 81273 del 15 maggio 2017, del presente atto parte integrante, in cui si attesta che “l’incontro stesso valeva come concertazione tra le ASL della Macro Area [...]” e che “la ASL Lecce, nella persona del Direttore Generale ha dichiarato e fatto verbalizzare la sua intenzione di attivare la residenza terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica, mentre le ASL Taranto e Brindisi hanno dichiarato e fatto verbalizzare che non sono intenzionate ad attivare la residenza terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica che pertanto avranno come loro riferimento per i ricoveri terapeutici riabilitativi in regime residenziale la struttura che sarà attivata presso la ASL Lecce” ...”*;
- di *“manifestare, ai sensi del citato R.R. 21 marzo 2017, n. 8, art. 9 comma 1.b) l’interesse ad attivare sul territorio della ASL Lecce la residenza terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica”*.

Considerato che i rappresentanti aziendali della ASL BA hanno comunicato alla Sezione SGO che la ASL BA è disponibile all’attivazione di una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica con struttura e personale dirigenziale pubblici e che acquisterà le prestazioni riabilitative con procedure ad evidenza pubblica (c.d. “gestione mista”), ed hanno trasmesso a mezzo PEC, in data 1 giugno 2017, la deliberazione n. 956 del 23 maggio 2017, ad oggetto *“Regione Puglia. Regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 8 (BURP n. 36 Suppl. del 23 marzo 2017): “Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento della rete di assistenza per i disturbi del comportamento alimentare. Fabbisogno. (LR 28-5-2004, n. 8 e ss.mm. ed ii. – art. 3 – comma 1 – lett. a)”*. Dipartimento di Salute Mentale ASL BARI – UOSVD Disturbi del Comportamento Alimentare: *Manifestazione di Interesse della ASL BARI ad attivare una Residenza terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica*”, con la quale la ASL BA ha deliberato – tra l’altro – *“di manifestare, ai sensi del citato R.R. 21 marzo 2017, n. 8, art. 9, comma 1, lett b), l’interesse ad attivare sul territorio della ASL Bari la Residenza terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica da allocare presso il PTA Altamura (quarto piano ala nuova)”*.

Nel termine dei 60 giorni di cui all’art. 9, comma 1, lett. b) del R.R. n. 8/2017, la ASL BA e la ASL LE (quest’ultima per la Macro Area ASL LE, TA e BR) hanno dunque manifestato l’interesse ad attivare una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica soddisfacendo pertanto il fabbisogno territoriale di cui allo stesso articolo 9.

Per il territorio della Macro Area ASL FG/ASL BT il fabbisogno esistente, ai sensi del sopra menzionato art. 9, è di una residenza terapeutico-riabilitativa a gestione privata, in relazione alla quale, pertanto, i soggetti interessati potranno presentare al Comune competente istanza di autorizzazione alla realizzazione.

L’istruttoria per la valutazione comparativa e contestuale delle istanze comunali di verifica di compatibilità

che dovessero pervenire alla Sezione SGO per la realizzazione della struttura residenziale terapeutico-riabilitativa a gestione privata nel territorio della Macro Area ASL FG/ASL BT, seguirà i seguenti principi e criteri:

- in primo luogo, ove nel medesimo arco temporale siano pervenute alla Sezione SGO più domande di autorizzazione alla realizzazione della struttura a gestione privata (e dunque istanze di verifica di compatibilità) per la Macro Area, la Sezione SGO invierà ai Direttori Generali delle ASL interessate copia delle istanze pervenute e dei relativi progetti al fine di consentire loro di dare un parere concertato tra i medesimi, sulla maggiore o minore rispondenza delle diverse richieste al fabbisogno assistenziale della Macro Area, tenendo conto sia della localizzazione delle strutture nel territorio della Macro Area che dei requisiti di ubicazione indicati dal R.R. n. 8/2017 (art. 6, comma 7.1: *“la struttura residenziale deve essere ubicata in strutture territoriali extra-ospedaliere, nel centro abitato, vicino preferibilmente all’Ambulatorio Specialistico/Intensivo del DSM e possibilmente anche ad altri servizi sanitari aziendali”*);
- ove il parere concertato tra i suddetti Direttori Generali non consentisse di individuare il soggetto istante a cui rilasciare il parere favorevole di compatibilità necessario per la successiva autorizzazione alla realizzazione, la Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla D.G.R. n. 2037/2013;
- ove, ancora, l’esame comparativo e contestuale delle istanze pervenute nel medesimo arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri stabiliti dalla citata D.G.R. n. 2037/2013 non consentisse alla competente Sezione Regionale di poter preferire una richiesta comunale di verifica di compatibilità ad un’altra ai fini del rilascio del parere favorevole, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare ed alle loro famiglie si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente appositamente individuati da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO e richiesti ai soggetti istanti.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone:

- di prendere atto dell’avvenuta scadenza del termine di 60 giorni di cui all’art. 9, comma 1, lett. b) del R.R. n. 8/2017;
- di prendere atto della deliberazione del D.G. ASL LE n. 1154 del 17 maggio 2017, ad oggetto *“Regione Puglia. Regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 8 (BURP n. 36 Suppl. del 23 marzo 2017): “Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento della rete di assistenza per i disturbi del comportamento alimentare. Fabbisogno. (LR 28-5-2004, n. 8 e ss.mm. ed il. – art. 3 – comma 1 – lett. a)”. Dipartimento di salute mentale della ASL Lecce – Centro per i disturbi del comportamento alimentare: manifestazione di interesse della direzione generale della ASL Lecce ad attivare una residenza terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica. Approvazione. Immediata esecutività”*, con la quale è stato deliberato di *“manifestare, ai sensi del citato R.R. 21 marzo 2017, n. 8, art. 9 comma 1.b) l’interesse ad attivare sul territorio della ASL Lecce la residenza terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica”*, con la precisazione che la struttura ed il personale dirigenziale saranno pubblici e che la ASL acquisterà le prestazioni riabilitative con procedure ad evidenza pubblica (cd. “gestione mista”);
- di prendere atto della deliberazione del D.G. ASL BA n. 956 del 23 maggio 2017, ad oggetto *“Regione Puglia. Regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 8 (BURP n. 36 Suppl. del 23 marzo 2017): “Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento della rete di assistenza per i disturbi del comportamento alimentare. Fabbisogno. (LR 28-5-2004, n. 8 e ss.mm. ed ii. – art. 3 – comma 1 – lett. a)”. Dipartimento di Salute Mentale ASL BARI – UOSVD Disturbi del Comportamento Alimentare: Manifestazione di interesse della ASL BARI ad attivare una Residenza terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica”*, con la quale è stato deliberato *“di manifestare, ai sensi del citato R.R. 21 marzo 2017, n. 8, art. 9, comma 1, lett b), l’interesse ad attivare sul territorio della ASL Bari la Residenza terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica da Amare presso il PTA Altamura (quarta piano ala nuova)”*, con la precisazione che la struttura ed il

personale dirigenziale saranno pubblici e che la ASL acquisterà le prestazioni riabilitative con procedure ad evidenza pubblica (c.d. "gestione mista");

- di prendere atto che per la Macro Area ASL FG/ASL BT è possibile per i soggetti privati interessati, proporre richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa a gestione privata;
- di esplicitare, per la valutazione comparativa e contestuale delle istanze comunali di verifica di compatibilità che dovessero pervenire alla Sezione SGO per la realizzazione della struttura residenziale terapeutico-riabilitativa a gestione privata nel territorio della Macro Area ASL FG/ASL BT, che i principi ed i criteri da seguire in istruttoria per il rilascio di detti pareri di compatibilità sono i seguenti:
 - in primo luogo, ove nel medesimo arco temporale siano pervenute alla Sezione SGO più domande di autorizzazione alla realizzazione della struttura a gestione privata (e dunque istanze di verifica di compatibilità) per la Macro area, la Sezione SGO invierà ai Direttori Generali delle ASL interessate copia delle istanze pervenute e dei relativi progetti al fine di consentire loro di dare un parere concertato tra i medesimi, sulla maggiore o minore rispondenza delle diverse richieste al fabbisogno assistenziale della Macro Area, tenendo conto sia della localizzazione delle strutture nel territorio della Macro area che dei requisiti di ubicazione indicati dal R.R. n. 8/2017 (art. 6, comma 7.1: *"la struttura residenziale deve essere ubicata in strutture territoriali extra-ospedaliere, nel centro abitato, vicino preferibilmente all'Ambulatorio Specialistico/Intensivo del DSM e possibilmente anche ad altri servizi sanitari aziendali"*);
 - ove il parere concertato tra i suddetti Direttori Generali non consentisse di individuare il soggetto istante a cui rilasciare il parere favorevole di compatibilità necessario per la successiva autorizzazione alla realizzazione, la Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla D.G.R. n. 2037/2013;
 - ove, ancora, l'esame comparativo e contestuale delle istanze pervenute nel medesimo arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri stabiliti dalla citata D.G.R. n. 2037/2013 non consentisse alla competente Sezione Regionale di poter preferire una richiesta comunale di verifica di compatibilità ad un'altra ai fini del rilascio del parere favorevole, al fine di fornire un'assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare ed alle loro famiglie si dovrà tener conto di "requisiti ulteriori", che saranno eventualmente appositamente individuati da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO e richiesti ai soggetti istanti.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro

Il Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizioni di fragilità
Maria De Palma

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario, e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di prendere atto dell'avvenuta scadenza del termine di 60 giorni di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) del R.R. n. 8/2017;
- di prendere atto della deliberazione del D.G. ASL LE n. 1154 del 17 maggio 2017, ad oggetto "*Regione Puglia. Regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 8 (BURP n. 36 suppl. del 23 marzo 2017): "Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della rete di assistenza per i disturbi del comportamento alimentare. Fabbisogno. (LR 28-5-2004, n. 8 e ss.mm. ed ii. – art. 3 – comma 1 – lett. a)". Dipartimento di salute mentale della ASL Lecce – Centro per i disturbi del comportamento alimentare: manifestazione di interesse dello direzione generale della ASL Lecce ad attivare una residenza terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica. Approvazione. Immediata esecutività"*, con la quale è stato deliberato di "*manifestare, ai sensi del citato R.R. 21 marzo 2017, n. 8, art. 9 comma 1.b) l'interesse ad attivare sul territorio della ASL Lecce la residenza terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica*", con la precisazione che la struttura ed il personale dirigenziale saranno pubblici e che la ASL acquisterà le prestazioni riabilitative con procedure ad evidenza pubblica (c.d. "gestione mista");
- di prendere atto della deliberazione del D.G. ASL BA n. 956 del 23 maggio 2017, ad oggetto "*Regione Puglia. Regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 8 (BURP n. 36 Suppl. del 23 marzo 2017): "Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della rete di assistenza per i disturbi del comportamento alimentare. Fabbisogno. (LR 28-5-2004, n. 8 e ss.mm. ed ii. – art. 3 – comma 1 – lett. a)". Dipartimento di Salute Mentale ASL BARI – UOSVD Disturbi del Comportamento Alimentare: Manifestazione di Interesse della ASL BARI ad attivare una Residenza terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica"*, con la quale è stato deliberato "*di manifestare, ai sensi del citato R.R. 21 marzo 2017, n. 8, art. 9, comma 1, lett b), l'interesse ad attivare sul territorio della ASL Bari la Residenza terapeutico-riabilitativa a gestione pubblica da allocare presso il PTA Altamura (quarto piano ala nuova)*", con la precisazione che la struttura ed il personale dirigenziale saranno pubblici e che la ASL acquisterà le prestazioni riabilitative con procedure ad evidenza pubblica (c.d. "gestione mista");
- di prendere atto che per la Macro Area ASL FG/ASL BT è possibile per i soggetti privati interessati, proporre richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa a gestione privata;

- di esplicitare, per la valutazione comparativa e contestuale delle istanze comunali di verifica di compatibilità che dovessero pervenire alla Sezione SGO per la realizzazione della struttura residenziale terapeutico-riabilitativa a gestione privata nel territorio della Macro Area ASL FG/ASL BT, che i principi ed i criteri da seguire in istruttoria per il rilascio di detti pareri di compatibilità sono i seguenti:
 - in primo luogo, ove nel medesimo arco temporale siano pervenute alla Sezione SGO più domande di autorizzazione alla realizzazione della struttura a gestione privata (e dunque istanze di verifica di compatibilità) per la Macro area, la Sezione SGO invierà ai Direttori Generali delle ASL interessate copia delle istanze pervenute e dei relativi progetti al fine di consentire loro di dare un parere concertato tra i medesimi, sulla maggiore o minore rispondenza delle diverse richieste al fabbisogno assistenziale della Macro Area, tenendo conto sia della localizzazione delle strutture nel territorio della Macro area che dei requisiti di ubicazione indicati dal R.R. n. 8/2017 (art. 6, comma 7.1: *“la struttura residenziale deve essere ubicata in strutture territoriali extra-ospedaliere, nel centro abitato, vicino preferibilmente all’Ambulatorio Specialistico/Intensivo del DSM e possibilmente anche ad altri servizi sanitari aziendali”*);
 - ove il parere concertato tra i suddetti Direttori Generali non consentisse di individuare il soggetto istante a cui rilasciare il parere favorevole di compatibilità necessario per la successiva autorizzazione alla realizzazione, la Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla D.G.R. n. 2037/2013;
 - ove, ancora, l’esame comparativo e contestuale delle istanze pervenute nel medesimo arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri stabiliti dalla citata D.G.R. n. 2037/2013 non consentisse alla competente Sezione Regionale di poter preferire una richiesta comunale di verifica di compatibilità ad un’altra ai fini del rilascio del parere favorevole, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare ed alle loro famiglie si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente appositamente individuati da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO e richiesti ai soggetti istanti;
- di notificare il presente provvedimento a tutte le Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia affinché provvedano a pubblicarlo sulla propria pagina web.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso